

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Il distacco internazionale di personale e il transfer pricing

di Nicola Fasano

Uno dei temi con cui spesso ci si confronta nell'ambito del **distacco internazionale** di personale fra **società appartenenti allo stesso gruppo** è quello, molto delicato, del **transfer pricing** che inevitabilmente risente dell'intreccio della normativa e della prassi nazionale ed internazionale.

Il distacco di personale configura una **prestazione di servizi** che, in linea generale, deve soddisfare i **principi delineati in sede OCSE** per giustificare l'effettività (e il conseguente riaddebito del relativo costo), fra cui quello del **concreto beneficio** nel senso che il servizio oggetto di riaddebito deve aver generato un vantaggio inteso a migliorare la posizione economica e commerciale degli altri membri del gruppo e quello della **mancata duplicazione del servizio** (e del relativo costo) fra capogruppo e controllata.

Ciò detto, dal punto di vista della disciplina interna va sempre tenuto in considerazione il disposto dell'articolo 110, comma 7, Tuir, secondo cui i componenti del reddito derivanti da **operazioni con società non residenti** nel territorio dello Stato che, direttamente o indirettamente controllano l'impresa o ne sono controllate, o che sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa nazionale, sono **valutati in base al valore normale** dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni ricevuti, determinato ai sensi dell'articolo 9 del Tuir, se ne deriva aumento del reddito.

In base all'articolo 9, comma 3, Tuir, inoltre, per valore normale si intende il **prezzo o corrispettivo mediamente praticato** per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquistati o prestati, e, in mancanza nel tempo e nel luogo più prossimi.

Ai fini della concreta individuazione del suddetto "valore normale" è necessario rifarsi a una delle metodologie indicate dalla **prassi in materia di prezzi di trasferimento**. Nel caso di prestazioni di servizi, si è soliti ritenerre che qualora non sia applicabile il metodo del **confronto dei prezzi** (interno ed esterno), la metodologia più appropriata sia quella del c.d. "**cost plus mark up**", ovvero dei costi sostenuti per la realizzazione del servizio maggiorati di un congruo margine di ricarico (*mark up*).

Sennonché, con specifico riferimento al distacco di personale l'applicazione di un *mark up* è sconsigliata dal punto di vista giuslavoristico interno, nel senso che tale pratica **potrebbe far illegittimamente "sconfinare" il distacco nell'ambito della somministrazione del personale**,

riservata nel nostro ordinamento solo a operatori terzi con determinati requisiti e specializzati nel settore, la cui finalità principale è, per l'appunto, **lucrare** sul prestito di personale a società terze.

Nell'ambito del distacco internazionale di personale, pertanto, sembra legittimo concludere che trattasi di **prestazione di servizi "sui generis"** dal punto di vista del *transfer pricing* nel senso che **può prevedere il riaddebito del solo costo del lavoro, senza alcun ricarico**.

In ogni caso, è sempre opportuno che, come per gli altri rapporti infragruppo, le società coinvolte nel distacco redigano un "**intercompany service agreement**", ossia un accordo con cui società distaccante e società distaccataria specifichino e regolino i rispettivi rapporti derivanti dal distacco di personale. A tale contratto è utile affiancare anche un accordo specifico per quanto riguarda gli **aspetti economici del riaddebito dei costi** (c.d. "*cost sharing agreement*") fra le società del gruppo coinvolte.

Il suddetto supporto documentale, in ogni caso, non può prescindere dalla **lettera di distacco** fra la società distaccante e il lavoratore distaccato, che rappresenta in sostanza l'integrazione del contratto di lavoro originario, nella quale vengono **riepilogate le condizioni lavorative, economiche, previdenziali e fiscali del dipendente** inviato all'estero presso la consociata distaccataria estera.

Per approfondire le problematiche fiscali relative al lavoro all'estero vi raccomandiamo il seguente seminario di specializzazione:

Seminario di specializzazione

ASPECTI FISCALI DEL LAVORO ALL'ESTERO

Bologna Milano Verona